

TI_GERICHTE 35.2025.28 vom 16. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2025.28

FR: TI_GERICHTE 35.2025.28 du 16 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 35.2025.28 del 16 giugno 2025

Regeste

Respinto ricorso per denegata/ritardata giustizia c/. assicuratore LAINF per non avere dato seguito a rinvio (STCA 35.2024.35; approfondim.esterno ex art.44 LPGA). Procedura amm. non è stata contrassegnata da inammissibili tempi morti. Non imputabile ad assicuratore diffic. nel reperire un perito

Erwägungen

E. 14

aprile 2022) e l'emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all'assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

Va, infine, osservato che in questa sede il TCA è chiamato a stabilire soltanto se l'CO 1 sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito dell'assegnazione di prestazioni (cfr. doc. VII; consid. 2.3.).

A quest'ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

E. 19

dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato l'esame di diversi diritti fondamentali era al limite dell'ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Inoltre in un giudizio 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell'Ufficio AI al quale è stato negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità, la nostra Massima Istanza ha stabilito al consid. 2 che la

durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall'inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all'emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell'anticipo delle spese e dell'udienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità. Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l'inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili "tempi morti". In un giudizio 35.2022.31 del 4 maggio 2022, peraltro citato pure dall'CO 1 nella risposta di causa (cfr. doc. V), questa Corte ha negato l'esistenza di una ritardata giustizia, poiché l'amministrazione aveva sempre adottato le misure necessarie per fare avanzare la procedura. L'assicuratore LAINF non poteva essere ritenuto responsabile per il fatto che nessuno dei servizi interpellati aveva accettato l'incarico peritale. Il Tribunale federale, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, ha per contro ammesso l'esistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall'Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni. Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta con giudizio 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l'assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall'assicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui è stata interposta l'opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l'inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire l'oggetto della lite e non si era ancora determinato in merito alla vertenza.

2.5. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che nel periodo trascorso tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio 35.2024.35 del 9 settembre 2024 e l'inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (14 aprile 2025) - periodo di circa sei mesi - la procedura non è stata contrassegnata da inammissibili "tempi morti". Dagli atti di causa emerge in effetti che precedentemente all'impugnativa per denegata/ritardata giustizia del 14 aprile 2025, l'assicuratore LAINF, tra il mese di novembre 2024 e la fine del mese di marzo 2025, ha contattato innumerevoli (quattordici) medici specialisti richiedendo loro la disponibilità a effettuare una perizia ortopedica nell'ambito di un rinvio da parte del TCA. Essi hanno declinato la proposta a causa di specifici motivi (inesperienza, non conoscenza della lingua italiana, tempo limitato ecc.; cfr. doc. 181-227). In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale e cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.4.), il TCA non ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico dell'CO 1, il quale si è attivamente impegnato, rivolgendosi in modo sistematico a molti medici, per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio di celerità. Non può, d'altronde, essere imputata all'assicuratore LAINF la circostanza che tutti gli specialisti interpellati tra novembre 2024 e marzo 2025 non abbiano (purtroppo) accettato l'incarico peritale. È utile ad ogni modo ricordare (cfr. doc. X; consid. 1.8.) che nel maggio 2025 _____, presso _____

ha accettato il mandato finalizzato ad esperire una perizia nei confronti dell'assicurato. Va, infine, osservato che in questa sede il TCA è chiamato a stabilire soltanto se l'CO 1 si sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito dell'assegnazione di prestazioni (cfr. doc. VII; consid. 2.3.) . 2.6. Il TCA rileva, per inciso, che come già evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. IX), la pretesa inattività di quest'ultima nel tempo intercorso precedentemente all'emanazione della sentenza 35.2025.35 del 9 settembre 2024 (cfr. doc. VII) non è rilevante ai fini della presente causa, la quale concerne - come emerge dal ricorso del 14 aprile 2025 (cfr. consid. 1.4.; 1.2.) - il modo di operare dell'CO 1 successivamente alla crescita in giudicato del giudizio 35.2024.35 con cui questa Corte gli ha rinviato gli atti per un complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.). L'insorgente, riguardo all'asserzione di non voler effettuare una perizia (cfr. doc. XIII; consid. 1.9.), va, altresì, reso attento che è nel suo interesse sottoporsi alla perizia amministrativa disposta dall'assicuratore LAINF a seguito della sentenza del 9 settembre 2024, con la quale il TCA, accogliendo ai sensi dei considerandi il ricorso da lui inoltrato contro la decisione su opposizione del 12 marzo 2024 (che aveva confermato il diniego del diritto a prestazioni a partire dal 31 dicembre 2023), ha ritenuto necessario lo svolgimento di un approfondimento peritale da parte dell'CO 1. 2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, il TCA si è pronunciato sulla questione di sapere se l'assicuratore LAINF si sia reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell'assicurato. Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA. Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l'applicazione. Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti in una sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1 il Tribunale federale ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." . A quest'ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers , Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG , 5a

edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191. Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)". Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto». Ne discende che nella presente fattispecie non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.66 del 21 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 35.2024.28 del 27 maggio 2024 consid. 2.7.; STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023 consid. 2.6.; STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.